

Prot. n.233/C/2014

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 30 Luglio 2014

Oggetto: **Formazione in modalità e-learning – Interpello del Ministero del Lavoro-***Interpello del Ministero del lavoro sulle modalità di verifica della “Formazione a distanza”-*

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 12/20 14, disponibile sul proprio sito web, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza erogati ai sensi degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, in particolare sull'apprendimento in modalità e-learning (cd. “Formazione a distanza”).

Al riguardo si ricorda che i suddetti Accordi, per quanto attiene sia la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, sia quella per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, dello stesso D.Lgs, prevedono la possibilità di adottare la modalità e-learning.

Viene altresì confermato che, secondo quanto previsto dagli Accordi, al termine del percorso formativo è necessario il superamento della prova di verifica obbligatoria solo per i corsi di formazione dei preposti e dei dirigenti e per i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

L'allegato I dell'Accordo relativo alla formazione dei lavoratori stabilisce, al punto d), che “la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza”. Al riguardo, le linee guida applicative contemplate nell' Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 precisano che tale previsione va intesa nel senso che non è possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica - cosa invece espressamente consentita per le verifiche intermedie - ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza.

Ne consegue che, se la formazione dei lavoratori è erogata in aula, non è obbligatoria la verifica finale, mentre invece diviene tale qualora la formazione avvenga in modalità e-learning.

Viene sottolineato, inoltre, che il soggetto organizzatore deve garantire lo svolgimento della verifica finale da parte di un soggetto competente ad appurare l'effettività dell'apprendimento al termine del percorso formativo. Tale è sicuramente il docente, che può essere anche il datore di lavoro in possesso dei requisiti di legge di cui al decreto interministeriale del 6 marzo 2013.

Quanto sopra risulta in linea anche con le previsioni dell'Accordo Stato-Regioni sulla formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi che, al punto 6, prevede che l'accertamento dell'apprendimento debba essere effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato il quale formuli il proprio giudizio in termini di valutazione globale e rediga il relativo verbale.

Nel rimandare alla lettura del testo dell'Interpello in oggetto, allegato alla presente circolare, gli uffici, come di consueto, rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Distinti saluti


ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)